



OGGETTO

**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE
n. 8/2010**

d.lgs. 18.02.05 n. 59 e s.m.i. - l.r. 11.05.2006 n. 4 e s.m.i.

STABILIMENTO PORTOVESME SAN GAVINO M.LE

SOGGETTO PROPONENTE:

Società: PORTOVESME s.r.l. stabilimento San Gavino Monreale.
Attività: impianto per produzione di Pb, Ag e Au, codice IPPC 2.5 a, b
Stabilimenti Loc. Piscina Linu - San Gavino Monreale (VS)
Sede legale P.le Caduti della Montagnola, 72 - 00142 Roma
Gestore Carlo Lolliri

AUTORITÀ COMPETENTE:

Ente: Provincia del Medio Campidano
Area: Tecnica Settore: Ambiente
Dirigente: Ing. Pierandrea Bandinu
Servizio: Servizio Gestione Rifiuti, Sanzioni - Controllo e Vigilanza Ambientale
Ufficio: A.I.A. - I.P.P.C.
Responsabile: Dr. Carlo Garau
R.U.P. Dr. Carlo Garau
Tel. 070 9356453
Email cgarau@provincia.mediocampidano.it
Referente Dr. Sandro Ziantoni
Tel. 070 9356457
Email sziantoni@provincia.mediocampidano.it

Assessorato Ambiente

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 8/2010 - STABILIMENTO PORTOVESME SAN GAVINO M.LE

TEL.: 070 9356400
C.F. 92121560921

FAX.: 070 9370383
P.I.: 02981030923

E-MAIL gestione_rifiuti@provincia.mediocampidano.it



VISTO

- La Direttiva 96/61/CE sostituita dalla Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- L'art. 107, 5° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 31 gennaio 2005, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della salute, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372";
- Il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE," che prevede il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per gli impianti soggetti alla disciplina IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control - prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) con attività ricomprese nell'allegato I del medesimo decreto;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;
- le informazioni pubblicate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 16, paragrafo 2, della Direttiva 96/61/CEE e tenuto conto dei documenti approvati in sede comunitaria e in corso di pubblicazione nell'ambito delle procedure previste in attuazione del citato articolo 16, paragrafo 2 della Direttiva 96/61/CEE e in particolare dei BAT Reference Document (BREF) in materia di gestione rifiuti ed emissioni in atmosfera;
- la legge regionale 11 maggio 2006 n. 4, art. 22 commi 3 - 8, che individua la Provincia quale autorità competente al rilascio delle AIA;
- l'art. 22, comma 4) della Legge Regionale 11.05.2006 n. 4 che individua la Provincia quale autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA);
- la Legge Regionale 18 maggio 2006, n.6 relativa a "istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)";
- la legge regionale 12 giugno 2006, n.9 relativa a "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";

- le linee guida regionali in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui alla delibera G.R. 11.10.2006 n. 43/15, nonché la Guida alla compilazione della domanda di AIA e la relativa modulistica di cui alla determinazione ds/da del 16.11.2006 n. 1763/II;
- la convenzione stipulata in data 9 maggio 2007 fra l'ARPAS, le provincie sarde e la Regione Sardegna;
- il calendario per la presentazione della domanda di AIA per gli impianti IPPC di cui alla Determinazione del direttore del servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche dell'Assessorato Regionale Difesa Ambiente, n. 17077/479 del 28 maggio 2007;
- le "linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili per la categoria 2.5 a e b : impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli", inquadrabili nelle categorie di attività industriali di cui all'art.6 del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i. (elencati nell'Allegato VIII, parte II, del medesimo decreto)
- la Legge 19 dicembre 2007 n. 243 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 30 ottobre 2007, recante differimento di termini in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e norme transitorie";
- la Legge 28 febbraio 2008 n. 31, art. 32 bis, che modifica la Legge 243/2007;
- la convenzione stipulata in data 09.05.2007 fra le otto provincie sarde, l'ARPAS e la Regione Sardegna;
- il Decreto Ministero Ambiente 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 10 dicembre 2008, n. 69/25 "Disciplina regionale degli scarichi", pubblicata sul supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale n.6 del 19 febbraio 2009;
- il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 "modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

PRESO ATTO CHE

- in data 25 giugno 2007, viene presentata alla Provincia del Medio Campidano (in seguito Provincia), nei termini previsti dal calendario, la domanda di autorizzazione integrata ambientale dal sig. Carlo Lolliri in qualità di gestore per l'esercizio dell'attività IPPC "impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno, per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli (punto 2.5 a, b) - all. VIII, parte II, d.lgs. 152/06 e s.m.i.", ubicato nel Comune di San Gavino Monreale, località Piscina Linu, con sede legale: P.le Caduti della Montagnola, 72 - 00142 Roma;
- dell'iter istruttorio, tenuto agli atti della Provincia;
- che il gestore dell'impianto ha trasmesso copia della ricevuta di avvenuto versamento a saldo degli oneri di istruttoria ;
- non sono pervenute osservazioni dai soggetti interessati in base a quanto previsto dal richiamato p.to 12.2 delle linee guida regionali in materia di AIA;
- l'impianto in argomento non risulta in possesso di certificazione ambientale;

- il Sindaco del Comune di San Gavino Monreale non ha formulato osservazioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 1265/34;

RICHIAMATI

- in particolare, gli articoli del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (Titolo III-bis, parte II) che disciplina tra l'altro, le condizioni per il rilascio dell'AIA ed in particolare l'art. 29-sexies "Autorizzazione Integrata Ambientale", l'art. 29-bis "individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili (MTD)", l'art. 29-quater "Procedure ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" e l'art. 29-decies "Rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";

DETERMINA

ART. 1 AUTORIZZAZIONE AIA

Di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale (in seguito AIA) ai sensi dell'art. 29-quater comma 10 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 22, comma 4. della L.R. 11.05.2006, n. 4, al sig. Carlo Lolliri, in qualità di amministratore delegato della "Portovesme s.r.l.", con impianto sito in località Piscina Linu nel comune di San Gavino Monreale (VS) e sede legale: P.le Caduti della Montagnola, 72 - 00142 Roma, all'esercizio delle seguenti attività IPPC punto 2.5 (a, b) - all. VIII, parte II, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

- impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
- impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno, per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli

ART. 2 CONDIZIONI

Il gestore è tenuto all'osservanza delle condizioni indicate nel presente provvedimento, nonché al rispetto delle disposizioni riportate nelle norme e regolamenti elencati in premessa.

ART. 3 ASSETTO IMPIANTISTICO

La presente AIA è riferita all'impianto complessivo costituito dalle seguenti sezioni impiantistiche strettamente interconnesse:

L'impianto IPPC in oggetto lavora a ciclo continuo ed è finalizzato alla trasformazione di Pb decuprato che riceve dall'impianto di Portovesme, per trasformarlo in Pb raffinato in pani, leghe di Pb in pani, Argento in pani, oro in pani, bismuto in lega, prodotti destinati alla vendita. La capacità produttiva massima, dichiarata è la seguente:

MASSIMA CAPACITA' PRODUTTIVA

Prodotti	produzione (t/anno)	%
Pb raffinato in pani	120.000	86,82%
Leghe di Pb in pani	10.000	7,23%
Ag in pani	220	0,16%

Assessorato Ambiente

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 8/2010 - STABILIMENTO PORTOVESME SAN GAVINO M.LE

Oro in pani	0,300	0,0002%
Bismuto in lega	2.000	1,45%
Prod. intermedio Ossidi di Pb	5.000	3,62%
scoria esausta	1.000	0,72%
totale	138.220	100,00%

Gli ossidi di Pb sono destinati al riutilizzo presso l'impianto dello stesso gruppo ubicato nel comune di Portovesme, mentre le scorie esauste derivanti dal trattamento nel forno HBT sono conferite presso la discarica di Genna Luas ubicata nei comuni di Iglesias e Carbonia.

Il Piombo, in pani da 4 ton, prodotto nell'impianto di Portovesme, viene trasferito mediante camion all'impianto di Raffinazione termica di San Gavino Monreale per la definitiva trasformazione in Pb commerciale. Le caratteristiche compositive medie del Pb alimentato all'impianto sono:

COMPOSIZIONE MEDIA Pb decuprato

Elemento	%
Pb	97-98
Ag	0,1-0,2
Sb	0,4-0,8
Cu	0,02-0,04
As	0,01-0,02

L'attuale ciclo produttivo che si svolge negli impianti oggetto della presente AIA è così suddiviso:

- Impianto di Raffinazione Termica Pb
- Impianto Preziosi e impianto Elettrolisi Ag
- Sottoprodotti.

- IMPIANTO DI RAFFINAZIONE TERMICA PIOMBO

L'attuale impianto di raffinazione termica ha una potenzialità massima di raffinazione di 140.000 ton/anno.

Tale processo produttivo è basato sull'allontanamento delle impurezze presenti nel Pb d'opera per ossidazione, liquazione ed alligamento.

E' suddiviso nelle seguenti sezioni:

1. Fusione e disantimonizzazione (n. 2 caldaie da 320 ton).
2. Disargentazione (n. 2 caldaie da 220 ton e n. 1 caldaia da 210 ton).
3. Dezincazione (n. 2 caldaie da 190 ton).

Assessorato Ambiente

4. Debismutizzazione (n. 2 caldaie da 220 ton).
5. Lavaggio (n. 1 caldaia da 220 ton).
6. Colata leghe (n. 1 caldaia da 160 ton).
7. Colata Pb mercantile (n. 1 caldaia da 320 ton).
8. N. 2 macchine di colata Pb in lingotti.

Il Piombo così raffinato viene colato in pani da kg 45 circa con i seguenti titoli di purezza 99,99-99.985-99.97%

- **IMPIANTO PREZIOSI E IMPIANTO ELETTROLISI ARGENTO**

Nel ciclo preziosi si possono individuare due cicli distinti:

- Ciclo Argento
- Ciclo Oro.

Ciclo Argento

Le leghe argentifere provenienti dalla disargentazione (Pb, Zn, Ag, Cu) vengono liquate per concentrare una lega Ag/Zn in apposita coppella .

Lo Zn presente viene allontanato per distillazione in n. 1 forno Le Ferrer.

Successivamente si ha una fase di ossidazione per l'allontanamento di Pb e Cu in n. 1 forno rotativo da 1 ton. Si ottiene Ag greggio titolato 98.5%.

A questo punto l'argento greggio subisce un trattamento di coppellazione (che allontana i residui di Zn e Pb) e colata in anodi con titolazione 99.4% di Ag. Successivamente gli anodi, attraverso la raffinazione elettrochimica, vengono trasformati in Ag fino titolato 99.97%.

Ciclo Oro

I fanghi anodici, provenienti dall'elettrolisi dell'Ag, vengono attaccati chimicamente, con acidi nitrico e solforico, sino all'ottenimento di polvere d'oro titolata 99.97% di Au. La polvere viene fusa e colata in pani.

Nella raffinazione elettrolitica dell'Ag vengono trattati tutti gli anodi Ag ottenuti in coppella. Il processo di elettrolisi consente di ottenere un Ag fino, con titolo Ag 99.97%, più il recupero totale dell'oro contenuto negli anodi per circa 150-180 ton/anno di Ag fino e circa 250 kg/anno di oro fino.

- **SOTTOPRODOTTI**

La scoria antimoniale ottenuta dalla fase di disantimonizzazione, con aggiunta di polverino di antracite, tornitura di ghisa e Soda Solvay viene sottoposta ad un processo di riduzione nel forno HBT dalla potenzialità di 50 ton giorno di metallo prodotto.

Dal forno HBT si ottiene il cosiddetto "piombo brutto Sb" che viene sottoposto a Raffinazione Termica per ottenere piombo antimoniale per la vendita. Dall'impianto sottoprodotti si ottengono, inoltre:

- scoria povera per vendita o discarica;
- fumi HBT che vanno stoccate per il riciclo nello stesso forno HBT;
- schiume lavaggio stoccate per il riciclo nello stesso forno HBT.

ART. 4 QUADRO PRESCRITTIVO

Pur considerando che tutte le prescrizioni tecniche previste dalla normativa statale e regionale, per quanto applicabili, si intendono come prescritte nel presente documento, l'autorizzazione integrata ambientale viene rilasciata alla Portovesme s.r.l., relativamente allo stabilimento sito nel comune di San Gavino Monreale, a condizione che il gestore dell'impianto rispetti quanto prescritto di seguito.

Attualmente gli impianti oggetto della presente autorizzazione sono inattivi, lo stabilimento Portovesme di San Gavino è in fermo impianto. Circa il riavvio parziale o completo delle produzioni non sono state fornite dal gestore informazioni o atti con previsioni certe di ripresa dell'attività produttiva.

Assessorato Ambiente

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 8/2010 - STABILIMENTO PORTOVESME SAN GAVINO M.LE



Relativamente a tale circostanza il gestore è tenuto ad informare tempestivamente la Provincia del Medio Campidano su disposizioni, provvedimenti e misure adottate in merito.

a. Osservazioni generali

Entro 1 anno, a far data dal rilascio della presente autorizzazione, il gestore dell'impianto dovrà provvedere a presentare alla Provincia e all'Arpas la seguente documentazione:

- Predisporre un documento inerente le scelte progettuali da adottare nei punti non asserviti dal circuito di captazione delle emissioni gassose e polverulente nonché caratterizzarle quali-quantitativamente;
- definire uno studio progettuale inerente agli accorgimenti gestionali adottati o da adottare per la quantificazione dei singoli impatti ambientali;
- predisporre un documento di valutazione integrata dei possibili impatti, e soluzioni, connessi con le attuali attività produttive in considerazione anche del piano di caratterizzazione presentato ai sensi del titolo V, parte quarta del D.Lgs. 152/06 e problematiche ambientali dell'area industriale in cui l'impianto è inserito.

Il Gestore dovrà presentare alla Provincia e all'ARPAS quanto segue:

- Entro un anno a far data dal rilascio della presente autorizzazione dovrà essere predisposto un documento che chiarisca tutti gli aspetti evidenziati nei punti sopra riportati in particolare:
 - una relazione documentale dei possibili interventi migliorativi che potranno essere effettuati dalla Società, nel rispetto delle Linee Guida delle BAT, correlati alle performance energetiche - ambientali;
 - un prospetto particolareggiato del Bilancio di Massa delle materie prime, energetico, prodotti finiti, sottoprodotti e eventuali rifiuti;
- Il Gestore è tenuto ad effettuare la caratterizzazione mensile dei sottoprodotti che intende avviare al recupero, con un quadro completo della parte recuperata e di ciò che verrà smaltito;

b. aria

Risultano autorizzati n. 7 punti di emissione in atmosfera di tipo convogliato.

emissione	impianto	Utenza
E1	CAMINO PRINCIPALE	REPARTI: HUMBOLDT, TEMICA, RAFFINAZIONE ARGENTO
E2	RAFFINAZIONE TERMICA	FOCOLARE CALDAIA A
E3	RAFFINAZIONE TERMICA	FOCOLARE CALDAIA B
E4	RAFFINAZIONE TERMICA	FOCOLARE CALDAIA 3
E5	RAFFINAZIONE TERMICA	FOCOLARE CALDAIA 4
E6	RAFFINAZIONE ARGENTO	FOCOLARE CALDAIA 1
E7	RAFFINAZIONE ARGENTO	FOCOLARE CALDAIA 2

Il flusso delle emissioni convogliate subisce un preventivo abbattimento con filtri a maniche, in due distinte sezioni di impianto, prima del trasferimento in camino.

Ulteriori informazioni relative ai 7 camini:

CAMINO	H suolo (m)	Sistema di trattamento	Tipologia monitoraggio
E1	110	Abbattimento polveri (F.T.)	discontinuo

Assessorato Ambiente

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 8/2010 - STABILIMENTO PORTOVESME SAN GAVINO M.LE

E2\E3\E4\E5	24		Abbattimento polveri (T.N.)	discontinuo
E6\E7	12		Abbattimento polveri (T.N.)	discontinuo

nel quadro 2.7.2 sono riportate le emissioni dichiarate alla capacità produttiva.

2.7.2 Emissioni in atmosfera di tipo convogliato (alla capacità produttiva)						
Camino	Portata Nm ³ /h (S)	Inquinanti	Flusso di massa, kg/h (S)	Flusso di massa, kg/anno (S)	Concentrazione, mg/Nm ³ (S)	% O ₂
E1	182165	Polveri	1,64	14377,85	9,01	
		Pb	0,60	5266,03	3,30	
		SO ₂	2,37	20744,95	13,00	
E2	4003	Polveri	0,12	1076,53	30,70	
E3	5304	Polveri	0,13	1129,05	24,30	
E4	3419	Polveri	0,04	353,41	11,80	
E5	3387	Polveri	0,05	394,61	13,30	
E6	940	Polveri	0,01	65,05	7,90	
E7	1030	Polveri	0,01	66,32	7,35	

L'Assessorato Regionale Difesa Ambiente ha autorizzato, con provvedimento del 14 Novembre 1989 prot. N° 21687, ai sensi dell'art. 12 del DPR 203/88, il soggetto gestore dell'impianto alla prosecuzione delle emissioni in atmosfera a condizione che sia assicurato un controllo analitico dei parametri chimico fisici delle emissioni ai camini E12,E13,E14,E15,E16,E17,E18,E19 con frequenza semestrale e un controllo continuo al camino E1 come da prescrizione del 12-12-1988. Dai documenti allegati alla domanda di AIA non si è in grado di conoscere la corrispondenza di tale numerazione con quella attualmente adottata. Si evidenzia comunque che tutti i monitoraggi effettuati e dichiarati nel quadro 2.6 della documentazione allegata alla domanda di AIA sono discontinui.

Il gestore nella documentazione prodotta evidenzia che:

- I parametri, che sono oggetto del monitoraggio delle emissioni atmosferiche controllate e le rispettive frequenze sono i seguenti:

Parametri emissioni aria	Unità di misura	Frequenza
NO _x	mg/Nm ³	6 - 12 mesi
SO _x	mg/Nm ³	6 - 12 mesi
Polveri	mg/Nm ³	6 - 12 mesi
Metalli nelle polveri: Zn, Pb, Cd	mg/Nm ³	6 - 12 mesi
Diossine	mg/Nm ³	



- I metalli e le sostanze tipiche della produzione possono avere tempistiche di monitoraggio diverse da quelle sopra riportate qualora specificamente indicate nella normativa nazionale e regionale;
- altri parametri previsti dal BRef e dalle liste EPER potrebbero essere presenti in funzione delle sostanze/preparati utilizzati e delle caratteristiche del processo e pertanto potrebbero essere oggetto di monitoraggio delle emissioni secondo una tempistica da

Assessorato Ambiente

valutare nel caso specifico; in tale ambito ricade anche il monitoraggio delle diossine, la cui formazione dipende dalle caratteristiche dell'alimentazione, dalla tipologia delle apparecchiature, dal processo;

- Le tabelle che riassumono i parametri più significativi e le frequenze (puramente indicative) utilizzabili come riferimento di partenza nella definizione del piano di monitoraggio. Le frequenze di monitoraggio proposte corrispondono a situazioni operative standard come da normale prassi industriale. Esse non devono essere intese come la soluzione migliore per ogni situazione, sono modificabili in ragione di specifiche condizioni locali e prescindono da prescrizioni specifiche contenute nella normativa ambientale (attuale e futura) che deve essere, in ogni caso, rispettata. Le tabelle infine, riguardano le sole emissioni convogliate. Anche le emissioni diffuse e fuggitive costituiscono un aspetto rilevante e dovranno essere monitorate, in funzione dell'efficienza dei sistemi di prevenzione e captazione, tenendo presente che allo stato attuale non esiste un metodo unico e condiviso per la loro valutazione.
- Il monitoraggio delle emissioni viene effettuato da tecnici di comprovata pluriennale esperienza. Le metodiche seguite nell'effettuazione delle misure sono quelle contenute nei manuali UNI-UNICHIM 122/86 "Misure alle Emissioni" e 158/88 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione".

Le modalità di monitoraggio delle emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 sono riassunte nella tabella sottostante.

Punto Emissione	Fase/Reparto/Impianti serviti	polveri	SO2	Pb	Portata gas	T gas
E1	HBT/TERMICA/RAFFINAZIONE Ag/ELETTROLITICO Ag	X	X	X	X	X
E2	RAFFINAZIONE TERMICA: FOCOLARE CALDAIA A	X	X		X	X
E3	RAFFINAZIONE TERMICA: FOCOLARE CALDAIA B	X	X		X	X
E4	RAFFINAZIONE TERMICA: FOCOLARE CALDAIA 3	X	X		X	X
E5	RAFFINAZIONE TERMICA: FOCOLARE CALDAIA 4	X	X		X	X
E6	RAFFINAZIONE ARGENTO: FOCOLARE CALDAIA 1	X	X		X	X
E7	RAFFINAZIONE ARGENTO: FOCOLARE CALDAIA 2	X	X		X	X

Dall'esame del quadro 2.7.2 è possibile determinare per le emissioni degli inquinanti principali, relativi alla capacità produttiva, i valori medi specifici determinati con riferimento alla totalità di materia trattata.

PRODUZIONE ALLA CAPACITA' PRODUTTIVA (115.000 T)			
INQUINANTE	DESCRIZIONE	UM	Q.TA'
polveri	Totale/anno	kg	17.463
	Emissione specifica	Kg/t	0,15
SO2	Totale/anno	Kg	20.745



	Emissione specifica	Kg/t	0,18
Pb	Totale/anno	Kg	5.266
	Emissione specifica	Kg/t	0,05

Il gestore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Le emissioni prodotte dall'impianto IPPC in oggetto devono rispettare quanto riportato nel Dlgs 152/06 parte V, con particolare riferimento ai contenuti della parte III (valori di emissione per specifiche tipologie di impianti). I criteri da adottare per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione sono quelli esplicitati nell'allegato VI alla parte V del D. Lgs. 152/06.
- Il gestore entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA dovrà presentare alla Provincia e all'ARPAS la documentazione che dia chiare indicazioni in merito a:
 - Tipologia della materie utilizzate e prodotte con particolare riferimento al potenziale inquinante;
 - adeguatezza tecnica, delle singole macchine nei casi necessari, dell'impianto nel suo complesso, del processo con i sistemi di analisi e controllo in linea, per garantire nel normale esercizio il rispetto dei valori limite indicati o calcolati. Dovranno essere stabiliti, con i limiti valutativi noti che implicano una necessaria approssimazione, i bilanci di ogni singolo inquinante, individuato dalle citate norme, con particolare riferimento al contributo apportato dalle misure specifiche di abbattimento, previste dai BRef e adottate nella nuova configurazione;
- Il gestore dovrà presentare, in riferimento alle emissioni in aria da valutare con l'ausilio di modelli diffusionali, entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione, a questa Provincia e all'ARPAS, apposito documento dove siano riportate le seguenti informazioni:
 - analisi del contesto (morfologia del territorio, altre sorgenti emmissive industriali, urbane e da traffico, meteorologia locale, ecc.).
 - analisi dei dati di concentrazione degli inquinanti e meteorologici rilevati dalle stazioni eventualmente esistenti nella zona, per individuare le situazioni di qualità dell'aria più critiche.
 - comparazione tra i vari modelli di simulazione utilizzabili per lo studio dell'area.
 - calibrazione del modello mediante confronto con i dati rilevati dalle stazioni di misura (che può avvenire solamente se si utilizzano tutte le fonti emmissive di qualche rilevanza per almeno un inquinante, ad esempio SO₂).
 - valutazione dell'influenza relativa delle emissioni dello stabilimento sulle concentrazioni degli inquinanti nella zona di studio (trascurabile, preponderante?).
 - Una volta stimati il carico prodotto dallo stabilimento e quello prodotto dalle altre sorgenti antropiche e naturali, in relazione ai principali recettori sensibili, si dovranno confrontare i valori trovati con quelli indicati dalle normative vigenti.
- Il gestore entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale dovrà presentare alla Provincia e all'ARPAS la documentazione:
 - Sull'analisi tra i valori di emissione dichiarati nei suddetti quadri e quelli riportati nel Piano di Monitoraggio.
 - sulla base delle caratteristiche del processo con valutazioni quantitative, il perché del monitoraggio del Cadmio, che non è indicato come componente significativo della materia prima (piombo decuprato) e dell'assenza dei controlli sui metalli contenuti in percentuale più rilevante (perché trattenuti quali scorie p.e.):



- un documento di pianificazione delle attività di controllo, verifica e efficienza del flusso delle emissioni convogliate, per cui si deve predisporre apposito registro al fine di annotare tutte le operazioni e gli interventi eseguiti con la definizione dei protocolli operativi e dei sistemi interni di verifica, per garantire l'efficienza dei controlli.
- l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione, così gli impianti di abbattimento che dovranno essere sottoposti a manutenzione secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore;
- le operazioni di manutenzione dei filtri devono essere riportate su apposito registro, che va tenuto presso lo stabilimento e messo a disposizione degli Organi di controllo per almeno 5 anni, con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, per l'annotazione di quanto di seguito specificato:
 - l'orario di inizio e fine degli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria;
 - la data l'orario e i risultati delle misurazioni effettuate sugli effluenti gassosi, nonché le caratteristiche di marcia dell'impianto nel corso dei prelievi;
 - consumo orario di combustibile utilizzato;
- il combustibile usato deve essere conforme a quanto disposto dal DPCM 8 marzo 2002;
- i condotti per le emissioni in atmosfera devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti, realizzate e posizionate secondo le norme UNICHIM. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza. Le sigle identificative dei punti di emissione devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini;
- per l'effettuazione degli autocontrolli periodici, i campionamenti delle emissioni devono essere effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose. I limiti imposti per l'emissione e il riferimento alla percentuale di O₂ sono riportati nell'allegato 1 alla parte V del D.Lgv 152/2006 e s.m.i..
- il gestore, all'interno del report di autocontrollo da inviare annualmente all'ARPAS, alla Provincia e al Comune di San Gavino, deve includere una relazione riassuntiva dei parametri monitorati nel corso dell'anno solare precedente, contenente:
 - elaborazione, presentazione e valutazione dei risultati;
 - le motivazioni di eventuali superamenti dei limiti di emissione;
 - le motivazioni di eventuali fermi della strumentazione analitica, qualora non già precedentemente comunicate;
 - descrizione e data di effettuazione delle operazioni di calibrazione della strumentazione
 - procedure attuate perché i sistemi di contenimento degli inquinanti siano mantenuti in continua efficienza;
- Per quanto riguarda le polveri diffuse, entro 6 mesi dalla data di emissione del presente provvedimento il gestore deve predisporre uno studio che caratterizzi tale fenomeno nell'ambiente di lavoro e nelle aree esterne. Devono essere definite le procedure per il contenimento del fenomeno. A tal fine dovranno essere adottate le migliori tecnologie disponibili e per quanto riguarda i valori limite delle emissioni diffuse andranno applicati quelli previsti dalle "TLV Ceiling" per gli ambienti di lavoro.

c. Acqua

Le risorse idriche di cui si avvale lo stabilimento per la fornitura dell'acqua industriale provengono da 7 pozzi esistenti all'interno dell'area di proprietà della Portovesme, per tali pozzi l'Assessorato LLPP della RAS (ufficio del Genio Civile) con determinazione del 21/12/2000 prot. N° 1618 ha concesso, al gestore dell'impianto, la derivazione di 8,5 l/s. L'acqua potabile è distribuita dall'acquedotto comunale.



I consumi sono monitorati e gestiti tramite contatori di misura dei m³ d'acqua emunti e tramite un contatore generale d'acqua in ingresso.

I circuiti dell'acqua ad uso igienico sanitario, derivata dall'acquedotto, e quelli ad uso industriale sono distinti.

Nel campo della produzione di Pb raffinato, l'acqua di raffreddamento è usata principalmente per raffreddamento di tipo indiretto. Per tale attività, nell'impianto Portovesme srl di San Gavino si utilizza esclusivamente acqua dolce. L'acqua di raffreddamento di tipo indiretto è usata per raffreddare forni rotativi, impianti di colata, impianti di dezincazione. Normalmente l'acqua dolce è riciclata, previo raffreddamento in torre.

Le acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali e dei tetti contengono polveri con metalli pesanti. Le acque di prima pioggia vengono raccolte dalla rete fognaria stradale e depurate unitamente alle acque di processo.

La tabella sottostante riporta sinteticamente i dati dichiarati nella documentazione allegata alla domanda di AIA, relativi alla gestione delle risorse idriche nell'anno 2005:

tipologia	descrizione	Volumi (m3)	provenienza
prelievi	pozzi	69.055	
	acquedotto	11.048	
	Acque meteoriche		
Totale			
consumi	Uso igienico sanitario	11.048	acquedotto
	Uso industriale		Pozzo + meteoriche
	Uso ind. Circuito raffreddamento	69.055	Pozzo + meteoriche
Totale			
scarichi	Al (acq. Reflue ind)+ AR (acque di raffred)	6.500	Pozzo + meteoriche
	MN(met. non pot inq)	123.500	Pozzo + meteoriche
	Acque uso igienico sanitario	11.048	acquedotto
Totale		141.048	



I consumi specifici indicativi di acqua per usi produttivi che sono riportati nella seguente tabella:

CONSUMO SPECIFICO RISORSE IDRICHE

ASSETTO PRODUTTIVO	approvvigionamento	uso	m3 /anno	m3/t.trattata
ANNO 2005	pozzi	industriale	69.055	0,747
ANNO 2006	pozzi	industriale	68.500	1,081
CAP PRODUTTIVA	pozzi	industriale	70.000	0,609

Il gestore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Con riferimento al sistema distributivo delle acque (approvvigionamento distribuzione e scarico) descritto negli allegati alla domanda, il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure tecniche e gestionale atte a garantire il rispetto dei limiti per lo scarico in corpo idrico superficiale o in fognatura (allegato 5 della parte terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) da scarico industriale o civile.

Il gestore dovrà presentare entro 120 giorni dalla data di emissione della presente autorizzazione, alla Provincia e all'ARPAS:

- un dettagliato piano di adeguamento, comprensivo di cronoprogramma degli interventi di adeguamento di cui l'assetto impiantistico necessita relativamente a:
 - interventi finalizzati al trattamento delle acque di prima e seconda pioggia antecedentemente allo scarico sul corpo recettore;
 - soluzioni tecniche rivolte alla massimizzazione del riciclo delle acque;
- tutti i punti di approvvigionamento idrico dovranno essere muniti di un contatore per verificare il consumo effettivo;
- Deve essere predisposto un sistema di registrazione dei parametri rilevati dagli strumenti di misura delle acque prelevate e impiegate, con indicazione di data e ora delle letture, nonché dei volumi totalizzati su base annua. Le registrazioni devono essere conservate per le verifiche degli organi di controllo. Apposito documento, da produrre nei termini indicati per l'installazione dei contatori, dovrà illustrare le tecnologie adottate e l'ubicazione degli strumenti installati;
- deve essere fornito uno studio dettagliato sulle caratteristiche della falda da cui si emunge l'acqua per lo stabilimento ed in particolare deve essere effettuato annualmente un campionamento e l'analisi dell'acqua dei pozzi con la determinazione e i limiti dei parametri analitici riportati "all. 5 tab. 2- parte IV - titolo V del D.Lgs. 152/2006";
- deve essere riportata, nella relazione annuale, la quantità annuale dell'approvvigionamento idrico dalla rete idrica;
- i sistemi di approvvigionamento idrico devono essere mantenuti sempre efficienti; gli stessi devono essere sempre accessibili per l'eventuale campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo;
- nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico deve esserne data tempestiva comunicazione via fax alla Provincia e all'ARPAS;
- tutti gli scarichi dovranno essere accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità preposta al controllo. Il campionamento dovrà avvenire attraverso un apposito pozzetto o un rubinetto di presa campioni installato immediatamente a valle di ogni singolo trattamento. Il punto di campionamento dovrà essere contrassegnato da apposita cartellonistica indicante "punti di prelievo campioni";



d. Rumore

il gestore dichiara:

- di aver aggiornato la Valutazione del rumore nel periodo dal 21/05/07 al 25/05/2007, avvalendosi di tecnici competenti iscritti nell'apposito elenco regionale (det. D.G./D.A n° 1717, iscritto al n° 103 e det. D.G./D.A n° 1716 n° 102 del 15/07/2004), che hanno prodotto il citato rapporto di valutazione del rumore, prodotto dall'unità produttiva di San Gavino Monreale, finalizzato alla determinazione dell'impatto acustico sul territorio circostante.
- che la Valutazione in oggetto verrà ripetuta con periodicità annuale.
 - Le attività di misura sono state effettuate su 7 postazioni, scelte in particolar modo sulla base dei risultati delle indagini fonometriche del perimetro interno ed esterno dello stabilimento rilevati nei vari anni.

Nella documentazione prodotta non si fa riferimento al Piano di zonizzazione acustica comunale e si considerano quali valori limite di immissione quelli indicati dall'art.3 tabella C del DPCM 14.11.97. Il rapporto di valutazione svolto si conclude con le seguenti considerazioni:

- Dai valori riscontrati si evidenzia che l'inquinamento acustico diurno è prodotto maggiormente nella zona tra lo stabilimento dei pallini da caccia della L. M. Montevecchio s.r.l. e gli impianti produttivi della Portovesme s.r.l. del sito di S. Gavino. Occorre anche considerare che tale zona è soggetta al transito di automezzi e macchine operatrici.
- Dai dati ottenuti dal monitoraggio effettuato si evince che all'esterno dello stabilimento della Portovesme s.r.l. - Unità Produttiva di S. Gavino non vi sono delle diffusioni di rumore superiori ai valori limite di legge [70dB(A)].

Al riavvio degli impianti il gestore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Predisposizione della valutazione dell'impatto acustico, nelle condizioni più gravose, che tenga conto della prossimità dei ricettori sensibili principali costituiti dagli insediamenti urbani ubicati a circa 500 m. di distanza dal perimetro di proprietà della Portovesme srl. I valori registrati (i più prossimi all'ambito urbano) devono essere misurati in prossimità del perimetro urbano per verificarne l'effettiva rispondenza ai limiti fissati dal DPCM del 14.11.97. Tale valutazione deve essere effettuata sulla base dei Criteri e linee guida sull'inquinamento acustico approvati dalla RAS con DELIBERAZIONE N. 30/9 del 8.7.2005, come stabilito nei punti e,f dell'art 3 della parte V.

Oltre ai punti "e" ed "f" dell'art. 3 andranno definiti anche i contenuti descritti ai punti b, d, g, i. del medesimo articolo, giustificando alternativamente l'eventuale inutilità.

- Il Comune di San Gavino M.le, sul cui territorio ricade l'insediamento della Portovesme s.r.l., ha approvato il piano di classificazione acustica. Tutte le verifiche dei livelli di rumorosità dovranno essere effettuate nel rispetto dei contenuti del Piano di Classificazione Acustica Comunale e dell'ultima Direttiva Regionale in materia di inquinamento acustico, in particolare:
 - Devono essere riportate, su apposito registro, la misurazione effettuate nello stabilimento ai sensi del DPCM 14/11/1997; le registrazioni devono essere conservate e messe a disposizione degli Organi preposti al controllo per almeno 5 anni;
 - le zone residenziali, le civili abitazioni sono da considerarsi quali recettori sensibili dal punto di vista dell'emissione di rumore, per cui è necessaria l'applicazione di quanto previsto al punto 6 dell'articolo 4 del Decreto 11.12.1996 "applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo" che cita "per gli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in comuni che abbiano già adottato la classificazione in zone del proprio territorio, il tempo di sei mesi per la presentazione del piano di risanamento, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
 - l'impianto deve rispettare i limiti previsti dalla normativa di settore. Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite da un tecnico competente in acustica ambientale deputato all'indagine, nel rispetto delle modalità previste dal D.M. del 16 marzo 1998. Devono essere rispettate le disposizioni circa la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore contenuti nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Assessorato Ambiente



- qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, previo invio della comunicazione alla Provincia, dovrà essere redatta una valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta realizzate le modifiche o gli interventi previsti, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici sul perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori ed altri punti da concordare con il Comune ed ARPAS, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite differenziali, se applicabili.
- sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti all'interno della valutazione di impatto acustico, sia la valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati alla Provincia, al Comune e all'ARPAS.
- tutte le macchine devono essere messe a norma e devono essere dotate di sistemi di abbattimento dei rumori. Le misure di protezione dei lavoratori contro il rischio di esposizione al rumore durante il lavoro devono essere adottate in conformità del titolo VIII, capo II, D. Lgs. 81/08. Le macchine che superano i limiti previsti dalle norme devono essere insonorizzate.
- le misure devono essere ripetute almeno una volta ogni due anni, nonché in occasione della presentazione dell'istanza di rinnovo della presente autorizzazione e ogni qual volta intervengano modifiche nell'assetto impiantistico e/o nel ciclo produttivo tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC.
- in tutti i casi, le misure devono essere ripetute con la seguente cadenza temporale:
 - una volta ogni 2 anni presso le postazioni di misura al perimetro dello stabilimento;
 - almeno una volta ogni tre anni presso i ricettori;
 - in occasione della presentazione dell'istanza di rinnovo dell'AIA.
- va sviluppato un programma di rilevamento acustico, da riportare nel Piano di Monitoraggio e Controllo, in cui devono essere indicati:
 - postazione di misura, rumore differenziale, frequenza, unità di misura, modalità di registrazione e trasmissione. Gli esiti delle misure effettuate e le relative interpretazioni devono essere conservati presso lo stabilimento per almeno 6 anni, a disposizione degli Organi di controllo, e dovranno essere parte integrante del report di autocontrollo che il gestore è tenuto ad inviare annualmente all'ARPAS.

e. Suolo

L'area su cui insiste l'impianto è interessata da significative contaminazioni del suolo e dell'acqua e ricade nel perimetro del Sito di bonifica d'Interesse Nazionale del Sulcis Iglesiente Guspinese, perimetrato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 12.03.2003.

In questi casi il rispetto e l'applicazione delle norme relative alla bonifica dei siti contaminati è competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che dalla prima conferenza di servizi istruttoria del 26.05.2005 ha richiesto alla Portovesme srl l'attivazione delle procedure previste in materia di bonifiche.

L'attività di caratterizzazione sinora svolta ha evidenziato che:

- le componenti ambientali sensibili sono rappresentate dal suolo naturale e dalla falda superficiale non confinata;
- sono stati riconosciuti Centri di Pericolo sia interni che esterni all'area dello stabilimento, costituiti prevalentemente dagli impianti presenti e dal materiale di riporto utilizzato per colmare le depressioni morfologiche;
- le analisi eseguite evidenziano valori elevati di metalli pesanti nei suoli (Pb, Zn, As, Cd e Cu) in corrispondenza della presenza del materiale di riporto;
- i valori più bassi si riscontrano laddove i sondaggi sono stati eseguiti in corrispondenza di spessori del materiale di riporto nulli o minimi;



- le acque di falda presentano valori fuori norma di Cd, Pb, Zn, Cu, e As;
Il gestore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- in merito alle procedure relative all'applicazione delle norme in materia di bonifica di siti contaminati vanno rispettate le prescrizioni impartite dal Ministero dell'Ambiente
- Per quanto attiene agli accorgimenti di prevenzione dei fenomeni di inquinamento del suolo e del sottosuolo si prescrive quanto segue:
 - il gestore dovrà mantenere un efficace controllo sulle aree a rischio di contaminazione che devono essere pavimentate, tenute sempre in buono stato e confinate, allo scopo di scongiurare possibili permeazioni.
 - Le procedure manutentive devono prevedere modalità di intervento atte a escludere ogni possibile versamento di inquinanti.
 - nelle condotte interrato e/o non ispezionabili a vista, all'interno delle quali scorrono portate significative di potenziali inquinanti, sprovviste della camicia contenitiva (p.e. tubo e contro tubo) o di equivalenti accorgimenti realizzativi, devono essere effettuate verifiche dei flussi con raffronto volume in stoccaggio/portata in uscita/portata all'utenza macchina in continuo. Nel caso che le verifiche portino discrepanze tra portata ed uscita il Gestore è tenuto all'interruzione immediata del flusso, alla verifica/ricerca immediata delle cause avvertendo la Provincia e l'ARPAS dell'accaduto;
- Le problematiche gestionali relative agli aspetti sopra evidenziati dovranno essere trattate in modo integrato con specifico riferimento alle contaminazioni pregresse e oggetto di monitoraggio dedicato.
- Eventuali nuove sezioni di impianto previste dovranno essere realizzate con soluzioni strutturali e dispositivi impiantistici rivolti a prevenire ogni contaminazione.

f. Energia

- Entro un anno dal rilascio del presente atto il gestore dovrà fornire alla Provincia e all'ARPAS un documento illustrativo/esplicativo sui dati relativi al bilancio energetico (termico ed elettrico) come dalle linee guida Regionali in materia di AIA e alla politica aziendale sul risparmio energetico nelle scelte impiantistiche effettuate e nelle procedure adottate.

g. Rifiuti

Rifiuti prodotti

Di seguito è riportato l'elenco dettagliato dei rifiuti prodotti presso il complesso IPPC nell'anno di riferimento e i codici CER dei rifiuti prodotti, descrizione, stato fisico, e loro destinazione e ai contenuti dell'art. 180 del Dlgs 152/06 parte IV:

Codice CER	Descrizione	Stato fisico	Quantità annua prodotta (dati riferiti al 2006)	Fase di provenienza	Modalità	Destinazione
100401	Scorie dalla produzione primaria e secondaria della metallurgia termica del piombo	Fangoso palabile	550,90 t	Forno HBT	sfuso	D1 (deposito al suolo - discarica)
130205	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazioni non clorurati	liquido	2,260 t	manutenzione	In fusti su bacino di contenimento	R13 (messa in riserva per R1-utilizzo come combustibile o R12 riciclo)



170405	Ferro e acciaio	Solidi non Polverulenti	t	312,340	Manutenzione	sfusi	R13
170904	Rifiuti inerti delle attività di demolizione e di costruzione	Solidi non Polverulenti		178 t	Manutenzione e/o rifacimento edifici	sfusi	R13/R5 (riciclo recupero inorganici)
180103	Altri rifiuti la cui raccolta o smaltimento richiede precauzioni particolari per evitare infezioni	Solidi non Polverulenti		0,006 t	infermeria	In contenitori dedicati in locali infermeria	D10 (incenerimento a terra)
200301	Rifiuti urbani non differenziati	Solidi non Polverulenti		9,82 t	Attività complessiva	Sfusi	D1

anno 2006

Codice CER	Descrizione	Stato fisico		Quantità annua prodotta (dati riferiti al 2006)	Fase di provenienza	Modalità	Destinazione
100401	Scorie dalla produzione primaria e secondaria della metallurgia termica del piombo	Fangoso palabile	t	1.045,50	Forno HBT	sfuso	D1 (deposito al suolo -discarica)
130205	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazioni non clorurati	liquido		0,720 t	manutenzione	In fusti su bacino di contenimento	R13 (messa in riserva per R1-utilizzo come combustibile o R12 riciclo)
150103	Imballaggi in legno	Solidi non Polverulenti		8,200 t	Ricezione materiali vari	sfusi	R13
170405	Ferro e acciaio	Solidi non Polverulenti		312,340 t	Manutenzione	sfusi	R13
170904	Rifiuti inerti delle attività di demolizione e di costruzione	Solidi non Polverulenti		178 t	Manutenzione e/o rifacimento edifici	sfusi	R13/R5 (riciclo recupero inorganici)
180103	Altri rifiuti la cui raccolta o smaltimento richiede precauzioni particolari per evitare infezioni	Solidi non Polverulenti		0,006 t	infermeria	In contenitori dedicati in locali infermeria	D10 (incenerimento a terra)
200301	Rifiuti urbani non differenziati	Solidi non		9,82 t	Attività	Sfusi	D1

Assessorato Ambiente

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 8/2010 - STABILIMENTO PORTOVESME SAN GAVINO M.LE

differenziati

Polverulenti

complessiva

Considerato che nella documentazione si dichiara che i rifiuti prodotti (ad esclusione delle scorie del forno HBT) sono destinati ad impianti di smaltimento terzi regolarmente autorizzati, ai sensi dell'art. 183 comma 1m del Dlgs 152/06 (in assenza di una dichiarazione esplicita di recupero in situ) l'impianto in esame è sede di deposito temporaneo di rifiuti autoprodotti.

Rifiuti recuperati

Si prescrive che laddove il Gestore intenda recuperare tipologie di rifiuti, presso l'impianto IPPC in esame, dia immediata comunicazione alla Provincia in considerazione anche dei contenuti del DM 186/2006 e s.m.e i.

Stoccaggio rifiuti

Con riferimento alla distinzione tra deposito temporaneo e messa in riserva si evidenzia che:

- la gestione dei rifiuti prodotti deve essere conforme al D.lgs. 152/06 parte IV con particolare riferimento ai contenuti dell'art. 183, comma 1 lettera m.
- le attività di messa in riserva devono essere conformi ai sensi dell'art. 6 comma 3 del DM 5-04-2006 n. 186 "La quantità massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di recupero coincide con la quantità massima recuperabile individuata nell'allegato 4 per l'attività di recupero svolta nell'impianto stesso. In ogni caso, la quantità dei rifiuti contemporaneamente messa in riserva presso ciascun impianto o stabilimento non può eccedere il 70% della quantità di rifiuti individuata all'allegato 4.

Nell'ipotesi che l'attività produttiva in esame è sede, sia di deposito temporaneo di rifiuti autoprodotti sia di messa in riserva di rifiuti destinati al recupero, è necessario allegare alla documentazione richiesta:

- la disposizione planimetrica delle aree dedicate allo stoccaggio dei rifiuti prodotti e recuperati distinte in:
 - area dedicata alla messa in riserva;
 - area a deposito temporaneo rifiuti pericolosi;
 - area a deposito temporaneo rifiuti non pericolosi;
- le procedure gestionali relative a tali materie.
-

E' fatto divieto di miscelazione; i rifiuti dovranno essere depositati per categorie omogenee in aree appositamente attrezzate e riportanti su cartellone a vista la caratteristica del rifiuto stoccato.

Con riferimento ai contenuti della parte generale, nella quale si ravvisa la possibilità che l'impianto in oggetto sia sede di recupero di rifiuti autoprodotti ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97, attualmente sostituiti dagli artt. del capo V del D.lgs n.152/06, si osserva quanto segue :

- Il comma 2 dell'art.214 del D.lgs. 152/06 stabilisce che "le attività di recupero di cui all'allegato C alla parte quarta del decreto sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 215 e 216." Il comma successivo stabilisce che le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le procedure semplificate devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e non recare pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, per accedere alle procedure semplificate, le attività di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
 - i limiti di emissione non siano inferiori a quelli stabiliti, per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, dalla normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133;
 - l'art.216 (operazioni di recupero) al comma 6 stabilisce che "La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle

emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'articolo 269 (autorizzazione alle emissioni in atmosfera) in caso di modifica sostanziale dell'impianto".

h. Gestione delle emergenze e prevenzione degli incidenti

Il gestore deve:

- mantenere aggiornate ed efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acque superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza) e garantire la messa in atto di adeguati rimedi per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.
- provvedere a mantenere aggiornato il documento di valutazione dei rischi ed il relativo piano di sicurezza, anche ai sensi del D.Lgs. 81/08, fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e degli Enti interessati e mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si attiva il piano di emergenza.
- predisporre, annualmente, il programma di formazione del personale. Il programma e l'avvenuta esecuzione degli incontri devono essere riportati su apposito registro, da conservare in impianto per almeno 6 anni.

Il gestore entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale dovrà presentare alla Provincia e all'ARPAS:

- la documentazione relativa alla prevenzione incendi.
- la documentazione relativa al sistema di gestione, produttivo e ambientale integrati, che regola la marcia degli impianti" con particolare riferimento alle emergenze di rilevanza ambientale e alle azioni che il SG integrato individua e attiva allo scopo di limitare i possibili impatti.

Risulta necessario acquisire, se adottato, il SG integrato, aggiornato (unitamente al Piano di Emergenza) con i dettagli relativi alla gestione delle emergenze, contenente, una quanto possibile dettagliata, descrizione del sistema di controllo automatico che si intende adottare con specifico riferimento agli aspetti rivolti alla prevenzione degli incidenti di rilievo ambientale.

i. Altre prescrizioni

- ogni modifica del ciclo produttivo e/o dei presidi e delle attività anti-inquinamento deve essere preventivamente comunicata a: Provincia, Regione Sardegna, Comune di San Gavino M.le e ARPAS, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., quale modifica sostanziale come riportato nella Circolare n. 1 del Comitato di Coordinamento IPPC Regione Sardegna, settembre 2009.
- tutti i macchinari, le linee di produzione e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione che devono essere riportati su apposito registro;
- i rifiuti solidi o liquidi e le acque reflue derivanti da tali interventi devono essere gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia;
- deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto;
- il gestore ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
- al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
- il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;



- la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
- gli impianti devono essere gestiti evitando, per quanto possibile, che si generino emissioni diffuse, tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V, parte quinta del D.Lgs n. 152/2006; in particolare provvedendo a:
 - una buona pulizia generale dell'impianto;
 - la protezione antiventto dei cumuli di materiale stoccati all'aperto;
 - la nebulizzazione di acqua e sostanze chimiche idonee;
 - la pavimentazione, lavaggio e pulizia delle strade;
 - minimizzare già alla fonte ogni possibile inquinamento (trasporti chiusi, convogliamento pneumatico..);
 - eliminare le fonti di polverosità secondarie.
- deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- il gestore dovrà verificare periodicamente lo stato di conservazione delle coperture in eternit presenti nello stabilimento (una volta ogni 2 anni);
- a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

j. Comunicazione e consapevolezza pubblica

Con riferimento sia ai contenuti del D.L.vo 152/06 e s.m.i. e specificamente all'art. 29-decies comma 3 c che prevede l'accertamento da parte dell'ARPAS che "il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto" allo scopo di informare, possibilmente in modo preventivo, l'autorità competente e conseguentemente il pubblico interessato, relativamente ad ogni possibile emergenza ambientale connessa con l'esercizio dell'attività. È necessaria la predisposizione di un programma di comunicazione periodica che preveda:

- la diffusione periodica di rapporti ambientali;
- la comunicazione periodica a mezzo stampa locale;
- la distribuzione di materiale informativo;
- l'apertura degli impianti per le visite del pubblico;
- la diffusione periodica dei dati sulla gestione dell'impianto.

k. Sistema di gestione ambientale

Le attività connesse con la gestione dell'impianto e le varie procedure operative che le regolamentano, devono far parte di un apposito sistema di gestione ambientale al quale il gestore dell'impianto dovrà attenersi. E' opportuno attivare le procedure per l'adozione di sistemi di gestione ambientale certificati quali ISO 14001 o EMAS.

In generale, il sistema di gestione ambientale dovrà contenere le seguenti componenti:

- definizione di una Politica Ambientale;
- pianificazione e fissazione di obiettivi;
- Programma di Gestione;
- Programma di Sorveglianza e Controllo;